



***Aspetti risarcitori e assicurativi
del contenzioso Medico-Legale***

Enzo PINO

***CENTRO CONGRESSI "MARTINI SUITE"
16 MAGGIO 2019***

INDICE

- ❑ La responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
- ❑ Obblighi assicurativi
- ❑ Il ruolo dei contratti assicurativi per la sicurezza delle cure;
- ❑ RC Professionale o Colpa Grave?


Troppi anni di: «dialogo tra sordi»

- ❖ Tra Sanità e Assicuratori da molti anni (10/15) c'è un dialogo molto difficile.

- ❖ Gli Assicuratori evidenziavano:
 - Poca chiarezza nei confini delle responsabilità dei loro assicurati
 - Troppa indeterminatezza e variabilità del valore finale del «danno a persona»
 - Gestione dei sinistri troppo lunga e complessa

- ❖ La Sanità, Strutture e Professionisti, evidenziavano:
 - Pochi assicuratori
 - Premi troppo elevati

Assicuratori: driver dell'aumento dei costi delle coperture (2015)



Fonte: ANIA, Dario Focarelli, 20 marzo 2015

Assicuratori: ANIA TRENDS – Focus RC sanitaria (2017 novembre)

IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE NEL 2016

- ☐ Strutture sanitarie pubbliche: **4** (1 italiana, 3 estere)
- ☐ Strutture sanitarie private: **9** (4 italiane, 5 estere)
- ☐ Personale sanitario: **14** (11 italiane, 3 estere)



Strutture sanitarie pubbliche – Sviluppo costo medio sinistri «con seguito»

Anno di denuncia	Dopo 1 anno	Dopo 2 anni	Dopo 3 anni	Dopo 4 anni	Dopo 5 anni	Dopo 6 anni	Dopo 7 anni
2010	36.746	45.730	52.829	58.113	60.942	61.327	61.582
2011	48.996	56.655	60.322	62.478	62.828	61.953	
2012	53.255	68.976	74.413	71.140	73.274		
2013	56.834	66.852	69.221	73.407			
2014	61.760	74.548	85.247				
2015	70.336	99.396					

Fonte: ANIA TRENDS, 2017

1.1

La responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria



Responsabilità Penale dell' esercente la professione sanitaria (art.6)

Nel Codice Penale viene inserito l'art. 590- sexies, «*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*» secondo il quale : se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste **salvo** qualora:

1. l'evento si sia verificato a causa di **imperizia**,
2. siano rispettate le raccomandazioni previste dalle **linee guida pubblicate** ovvero, in mancanza di queste, **le buone pratiche clinico** assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Viene **abrogato il comma 1 dell'art. 3 del Decreto legge 158/2012 (Decreto Balduzzi), Legge 189/2012:**

“L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

- Ne consegue che la depenalizzazione **non si applica ai casi di negligenza e imprudenza.**

Responsabilità civile (art.7): il doppio binario

La struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata



Responsabilità
contrattuale

che nell'adempimento della propria obbligazione, si **avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria**, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, **risponde** delle loro condotte dolose o colpose

Esercenti professioni sanitarie in strutture (commi 1 e 2)



Responsabilità
extra-contrattuale
(...salvo)

rispondono del proprio operato ai sensi del 2043 cc, responsabilità extracontrattuale **salvo** che abbiano agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Obbligo di assicurazione (1)

Le **strutture** sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (comma.1 art.10):

- devono essere provviste per la RCT e RCO di:
 - copertura assicurativa
 - o di altre analoghe misure

- anche per danni cagionati dal personale a **qualsunque titolo operante** presso le strutture stesse, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di *sperimentazione* e di ricerca; anche per le prestazioni svolte in regime di *libera professione intramuraria* ovvero in *regime di convenzione* con il SSN, nonché attraverso la *telemedicina*.

Obbligo di assicurazione (2)

Ciascun **esercente la professione sanitaria** operante a qualsiasi titolo in strutture sanitarie pubbliche e private (comma 3 art.10):

- **provvede** alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata **Polizza di Responsabilità Civile per Colpa Grave**.

Al fine di garantire efficacia alle azioni di:

1. responsabilità amministrativa,
2. rivalsa.

Obbligo di assicurazione (3)

Invece, per **l'esercente la professione sanitaria** che svolga la propria attività (comma 2 art.10):

- al di fuori di una struttura sanitaria pubblica o privata (*...di cui al comma 1*),
- o che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero professionale ovvero che si avvalga della struttura nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (*...art. 7 comma 3*)

resta fermo l'obbligo di stipulare una **Polizza di Responsabilità Civile Professionale completa**

(...come a suo tempo già previsto da: art.3 comma 5, lettera e), decreto-legge 138/2011, convertito con legge n.148/2011 e s.m.i)

Esercente professione sanitaria: responsabilità civile (art.7), obbligo di assicurazione (art.10)

1. La **struttura** sanitaria o sociosanitarie pubblica o privata **risponde delle condotte** dolose o colpose degli esercenti di cui si avvalga (comma 1)
2. La **struttura risponde anche** per le prestazioni sanitarie svolte dall'esercente (comma 2): in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell'ambito di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'**esercente** la professione sanitaria in una struttura (...«di cui ai commi 1 e 2») **risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile** (...regime più favorevole all'esercente), **salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.**
4. Il Giudice, nella determinazione del risarcimento del danno tiene conto della condotta dell'esercente ai sensi dell'art. 5: attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
5. Ciascun **esercente la professione sanitaria** operante a qualsiasi titolo in strutture sanitarie pubbliche e private **provvede** alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata **Polizza di Responsabilità Civile per Colpa Grave**

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art.9)

➤ L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave (comma 1).

- Prescrizione: se nel giudizio o nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno l'esercente la professione sanitaria non è stato parte, l'azione di rivalsa può essere esercitata solo successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o extragiudiziale entro un anno dall'avvenuto pagamento.

1. **Strutture pubbliche:** l'azione di responsabilità amministrativa, **per dolo o colpa grave**, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

- Ai fini della quantificazione del danno si tiene anche conto delle situazioni di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui ha operato.
- In caso di **colpa grave** l'importo della condanna (responsabilità amministrativa o surroga di cui all'art. 1916 c.c.) non può superare il valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti : 1) nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento ; 2) nell'anno immediatamente precedente 3) o successivo, **moltiplicato per il triplo**.
- In caso di **dolo**, non c'è un limite.

Maggiori informazioni all'esercente la professione sanitaria

- Le strutture sanitarie e le imprese di assicurazione **comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti** dal danneggiato entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo (art.13).
 - ❑ La comunicazione, entro 10 giorni, all'esercente la professione sanitaria riguarda anche l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato con invito a prendervi parte (art.13)
 - Omissione, tardività o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa.
- Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria è **litisconsorte necessario** l'esercente la professione sanitaria (art.12).

RC Professionale o RC per colpa grave?

Il grande dilemma...

- **La polizza di Rc Professionale è prestata in forma all-risks. Apre il sinistro nei casi di colpa grave e lieve (azione diretta, ex art.13, Corte dei Conti, procedimenti penali, condanna in solido, ecc.);**
- **La polizza di Rc per colpa grave non è una all-risks. Apre il sinistro solo nei casi di colpa grave (sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti, messa in mora da parte dell'Ente pubblico di appartenenza).**
- **Entrambe sono claims made;**
- **Entrambe necessitano di una retroattività e di una garanzia postuma;**
- **Non coprono il dolo.**
- **Tra le due coperture esiste una grande differenza di premio che deriva dall'ampiezza di operatività della RC Professionale rispetto alla polizza di Colpa Grave.....**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE